

Non vedo quindi per quale ragione si dovrebbe creare un'altra Commissione, che dovrebbe fare quello che oggi fa il Ministero.

Se l'opera del Ministero viene giudicata imperfetta, sarò ben lieto di ricevere tutti quei suggerimenti che valgano a raggiungere la perfezione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

CUCINI, *relatore*. Mi consenta la Camera di ringraziare l'onorevole Ministro dei chiarimenti che cortesemente ha voluto dare alla mia relazione.

Non ho inteso, con questa relazione, che di richiamare l'attenzione della Camera sul problema del collocamento, senza voler entrare in una discussione di dettaglio tecnico, che può essere fatta in sede più opportuna o in altra occasione.

Desidero però di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul fatto che la Commissione, alla quale io ho fatto cenno nella mia relazione, è quella prevista dalla legge: la Commissione amministrativa centrale, che dovrebbe risparmiare la creazione di tante Commissioni quanti sono gli uffici di collocamento, così come vuole la legge.

Con questo sistema ritengo che si possa ovviare alla creazione di tanti organi amministrativi, quanti sono gli uffici di collocamento, ed accentrare il problema amministrativo in un'unica soluzione, cercando per gli uffici di collocamento soltanto un organo amministrativo, che avrebbe modo più utilmente di esplicitare la sua funzione.

Detto questo, null'altro ho da aggiungere se non ringraziare nuovamente l'onorevole Ministro, per i chiarimenti che ha voluto dare alla mia relazione ed alla Camera su questo importantissimo problema. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, sulla costituzione dei fondi per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1932, n. 64, che accorda la franchigia doganale per i materiali di propaganda turistica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 64, che accorda la franchigia doganale per i materiali di propaganda turistica. (*Stampato n. 1258-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 64, che accorda la franchigia doganale per i materiali di propaganda turistica ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007 (*Stampato n. 1259-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro della marina. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *Ministro della marina*. Ho preso conoscenza della accurata relazione dell'onorevole Barengi, sul disegno di legge che tratta le modificazioni al testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929.

L'onorevole Barengi ha messo in evidenza le modificazioni apportate, che non sono nella massima parte sostanziali e mirano soprattutto a rendere più chiare, precise e inequivocabili, le norme di legge già sancite dal primo decreto.